

Separazioni e Divorzi



Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

□ **L'art 6 della Legge 162/2014** ha previsto la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte, per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente al proprio avvocato il quale procederà alla verifica dei presupposti di legge e a tutti gli adempimenti normativi previsti. E' possibile attivare tale nuova procedura di negoziazione assistita sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, ***(vengono considerati i soli figli della coppia nati nell'ambito del matrimonio, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 24/4/2015)***:

- nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che rilascia un nullaosta;
- nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), oltre al vaglio del procuratore della Repubblica potrebbe aggiungersi anche un successivo passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale quando il Procuratore della Repubblica ritenga che l'accordo non risponda all'interesse dei figli.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Rimangono invariati i presupposti per la proposizione della domanda di **divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi. In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, DAL 26 MAGGIO 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a SEI MESI nel caso di separazione consensuale, al UN ANNO nel caso di separazione giudiziale)**. L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti e dopo aver acquisito il nullaosta della Procura, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

- **Iscrizione** dell'atto di matrimonio;
- **Trascrizione** dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
- **Trascrizione** del matrimonio celebrato **all'estero**, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi :

Ufficio Stato Civile

Tel. 02/959299.556

Email anagrafe@comune.gessate.mi.it

